

Allegato A)

COMUNE DI NONANTOLA

REGOLAMENTO DEI MERCATI SU AREE PUBBLICHE

Sommario

Art. 1 – Tipologia del mercato.....	3
Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento	4
Art. 3 – Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato.....	5
Art. 4 – Autorizzazione e concessione di posteggio	6
Art. 5 – Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati esistenti al 5 luglio 2012	7
Art. 6 – Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati di nuova istituzione.....	8
Art. 7 – Validità delle autorizzazioni e concessioni di posteggio	8
Art. 8 – Subingresso	9
Art. 9 – Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi.....	10
Art. 10 – Posteggi vincolati a merceologia specifica	11
Art. 11 – Spostamento di posteggio (miglioria)	12
Art. 12 – Scambio di posteggio	12
Art. 13 – Ampliamento della superficie di posteggio	12
Art. 14 – Soppressione di posteggio, riorganizzazione dell'area di mercato.....	13
Art. 15 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio.....	13
Art. 16 – Assenze	14
Art. 17 - Comunicazione per la partecipazione alla spunta e formazione della graduatoria degli spuntisti.....	15
Art. 18 – Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.....	17
Art. 19 – Circolazione stradale.....	18
Art. 20 – Sistemazione delle attrezzature di vendita	18
Art. 21 – Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita.....	19
Art. 22 – Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche.....	20
Art. 23 – Norme igienico-sanitarie	21
Art. 24 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli	22
Art. 25 – Cessazione anticipata della concessione di posteggio	23
Art. 26 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa	23
Art. 27 – Sanzioni	24

**REGOLAMENTO DEL MERCATO
SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ**
[art. 27 co.1, lett. d) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114]

Art. 1 – Tipologia del mercato

1. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12, così come modificata ed integrata dalla legge 24 maggio 2013 n. 4, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, così come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale 22 aprile 2013 n. 485, dall'art. 56 della L.R. 6/2004, dalla L.R. 10/2/2011 n. 1, come modificata dalla L.R.21/12/2012 n. 19 e, inoltre, dall'Intesa del 5/7/2012 (successivamente "**Intesa**") stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della L. 5/6/2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, co. 5, del D.lgs. 26/3/2010 n. 59 di recepimento della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno, nonché dal "Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione della predetta Intesa (successivamente "**Documento Unitario**)".
2. Il presente Regolamento disciplina e regola le modalità di svolgimento:
 - **del mercato su aree pubbliche denominato "mercato settimanale del giovedì"**, di seguito chiamato anche "mercato", istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n.102 dell'11.11.93;
 - **dei mercati straordinari** che si svolgono occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale mercato. (*art. 6 co.1 lett. c l.r.12/99*);
 - **dei mercati sperimentali**;
3. Il mercato, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della legge regionale 12/99 è di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche. Ai sensi dell'art. 176 del R.D. 6/5/1940 n. 635, recante il Regolamento di esecuzione del R.D. 18/6/1931 n. 773, è consentita la vendita di bevande in recipienti chiusi con contenuto pari o superiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per quelle superalcoliche, aventi, cioè, gradazione alcolica superiore a 21°.
4. **I mercati straordinari** possono costituire recupero di giornate ricadenti in festività civili o religiose o essere legate a festività o a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso, oppure possono costituire recupero di mercati non effettuati a causa del maltempo. Lo svolgimento del mercato straordinario, approvato con le modalità di cui al successivo art. 5 co. 3, è disciplinato con atto del Dirigente responsabile del settore. In tale atto sono indicate:
 - a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione,
 - b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.

5. La Giunta Comunale, sentite le associazioni provinciali dei commercianti, presenti all'interno del CNEL, può istituire **mercati sperimentali** fissando anche:
- a) La tipologia (ordinario o a merceologia esclusiva ed eventuali limitazioni riferiti ai settori merceologici)
 - b) la frequenza ed numero di edizioni previste,
 - c) il numero massimo di posteggi,
 - d) le opportune forme di pubblicità,
 - e) le modalità e i termini per la partecipazione,
 - f) l'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o di tipo b) e i criteri di assegnazione nel caso in cui il numero di richiedenti sia superiore al numero dei posteggi.

Al termine della sperimentazione la Giunta, previa valutazione degli esiti per quanto riguarda il gradimento ed il livello di valorizzazione o di riqualificazione dell'area prodotta dal mercato, decide se chiudere il mercato sperimentale, se prorogare la sperimentazione per un ulteriore periodo oppure se proporre l'istituzione del mercato al Consiglio Comunale.

Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato è annuale ed ha luogo nella giornata di giovedì. Nel caso in cui il mercato non si possa tenere nella giornata prevista, lo stesso potrà essere anticipato, posticipato o recuperato in altra giornata come mercato straordinario.
2. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo viene ugualmente effettuato, fatta eccezione per: 1° gennaio, domenica di Pasqua e 25 dicembre, giorni nei quali, per motivi di interesse pubblico, non viene concesso il suolo pubblico.

Qualora *i due terzi degli operatori* chiedano con un anticipo di almeno trenta giorni lo svolgimento del mercato nelle predette giornate, il Sindaco ne può, comunque, autorizzare lo svolgimento con apposita ordinanza.

La richiesta dovrà essere effettuata dal referente del mercato, liberamente individuati dagli operatori. Il referente sarà colui al quale l'Amministrazione Comunale indirizzerà le comunicazioni in ordine alle modalità di svolgimento del mercato e/o di accoglimento delle richieste in ordine a svolgimento di mercati in giornate festive o eventuali mercati straordinari.

In occasione della fiera di Luglio (ultimo fine settimana di luglio), il mercato viene spostato su Viale Rimembranze.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno¹, ai sensi dell'art.6 co. 4 della L.R.12/99, sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, il Comune fissa e rende noto il calendario dei **mercati straordinari** dell'anno successivo. Ulteriori mercati straordinari possono essere realizzati, previa acquisizione del parere favorevole delle associazioni dei degli operatori su aree pubbliche, presenti all'interno del CNEL se richiesti almeno sessanta giorni prima da almeno i due terzi degli operatori del mercato.
4. Ai sensi dell'art. 28, co. 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell'art. 50, co. 7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368 e succ mod., sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco.
 - a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale,
 - b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio, al fine di poter procedere alle cosiddette operazioni di spunta,

¹ *L'obbligo di rendere noto il calendario entro il 30 novembre è previsto al punto 1 lettera g) della Delibera della Regione Emilia Romagna n.1368/1999.*

- c) l'orario entro il quale devono concludersi le operazioni di carico e scarico delle merci anche limitatamente a determinate aree del mercato,
 - d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato,
 - e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per la cosiddetta spunta,
 - f) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio,
 - g) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.
5. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, può annullare il giorno di mercato o ridurre gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati.
6. Nei casi in cui vi siano condizioni metereologiche avverse e in caso di recupero e/o svolgimento del mercato in giornata festiva in cui la partecipazione al mercato da parte degli operatori sia ridotta, gli addetti della Polizia Municipale possono concentrare e/o accorpare gli operatori del mercato dando la precedenza a coloro che risultano in possesso di concessione di posteggio, quindi, a seguire a coloro cui sia stato assegnato temporaneamente un posteggio (spuntisti).

Art. 3 – Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato

1. Il mercato si svolge in piazza Tien An Men (mq.3320) e piazza Guido Rossa (mq.270), nell'area individuata nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n.102 dell'11.11.93 e al presente regolamento, nella quale sono evidenziati (*art. 7 co 1 l.r. 12/99*):
- a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) il numero totale di posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche (n.55) di cui i posteggi che vanno dal n.31 al n.43 e dal n.50 al n.55 riservati alla vendita di prodotti alimentari e sono dotati dei relativi servizi atti a consentirne la vendita. Questi ultimi, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico- sanitario, possono essere assegnati con concessione prioritariamente ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi;
 - c) il numero di posteggi riservati agli imprenditori agricoli², (posteggi n.49 e n.55);
 - d) la superficie dei posteggi individuati, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione;
 - e) l'obbligo di tenere il mezzo di trasporto entro i limiti del posteggio assegnato

² Secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 12/1999 i posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il 2% dell'organico, fatti salvi i diritti acquisiti e ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardano produzioni agricole locali o di interesse locale.

L'art. 2-bis, del D.L. 9 settembre 2005, n. 182 come convertito dalla L.231/2005 ha sostituito il primo periodo dell'art. 15 del D.lgs. 114/1998 prevedendo "Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228"

La L. 9 febbraio 1963, n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti" è stata abrogata ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e dal punto 1947 dell'allegato A, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla L.133/2008

- f) *n.1 area riservata alla vendita da parte di artigiani del settore non alimentare (imprenditori, regolarmente iscritti o annotati al Registro Imprese, che erogano servizi, quali: riparatori di ombrelli, arrotini, calzolai, riproduttori di chiavi, impagliatori di sedie)*
- g) *n.1 area riservata ad espositori in possesso di partita Iva regolarmente iscritti al Registro Imprese;*
2. Le domande di occupazione del suolo pubblico per le attività di cui al precedente comma 2, lettere f) e g) sono esaminate ed eventualmente accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. L'occupazione di suolo pubblico autorizzata ai sensi del precedente comma 2, lettere f) e g) non costituisce alcun diritto di ammissione ad edizioni analoghe del mercato.

Art. 4 – Autorizzazione e concessione di posteggio

1. Dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio di ogni anno il Comune segnala alla Regione³ per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi (nei mercati e isolati) che intende assegnare (punto 1 lett. b Del. reg. 1368/1999 e succ.mod.).
2. Il medesimo elenco deve essere pubblicato all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio. In caso di discordanza, fanno fede i dati contenuti nel bando comunale.
3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione⁴ al commercio su aree pubbliche relativa ad uno o più dei posteggi a bando, e, contestualmente, chiedere la concessione di posteggio tenendo conto del settore merceologico.
Le domande devono essere conformi alle modalità previste dal bando e *possono riferirsi a posteggi ubicati in mercati diversi dello stesso Comune (punto 2, lett. b) - c) della Del. Reg. 1368/1999 e succ. mod.).*
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto di quanto previsto ai successivi commi e, in caso di domande concorrenti, dei criteri di priorità definiti negli articoli seguenti.
5. Il medesimo soggetto giuridico, nello stesso mercato, può essere titolare o possessore di un numero massimo di due posteggi per ogni settore merceologico (*v.art. 2 co. 2 L.R. 12/99 come modificato dalla L.R. 4/2013*)
6. Le presenze maturate che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione. Le suddette presenze sono azzerate anche nel caso in cui, pur avendo ottenuto la concessione di posteggio, la stessa non sia ritirata o sia oggetto di rinuncia. (art. 2 co. 3 LR 12/99).
7. Le nuove concessioni di posteggio *hanno validità di 12 anni.*

³ *La pubblicazione deve avvenire entro sessanta giorni (art. 1 lett.c) Del.reg. 1368/99 e succ. mod)*

⁴ *Secondo quanto previsto dal punto 2, lett. b) - c) della delibera n. 1368/1999 e succ. mod. della Giunta della Regione Emilia Romagna la domanda può riferirsi a posteggi ubicati in mercati diversi dello stesso Comune.*

8. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve presentare apposita SCIA al Comune entro 180 giorni (*art. 4 co. 1 l.r. 12/99*).

Art. 5 – Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati esistenti al 5 luglio 2012

(punto 2 lett c₁) Del. Reg. 1368/1999 – punto 2 del Documento Unitario)

1. **Per i mercati e per i posteggi isolati esistenti alla data del 5/7/2012 nell'assegnazione :**

- **dei posteggi liberi** a seguito di rinuncia del titolare o di revoca del posteggio
- **dei posteggi di nuova istituzione** a seguito di un allargamento del mercato esistente (*punto 4 lett. b del Documento Unitario*)

in caso di domande concorrenti, riguardanti lo stesso settore merceologico, si applicano i seguenti criteri:

- 1° **Maggiore professionalità dell'impresa riferita all'anzianità dell'esercizio dell'impresa** derivante dalla sommatoria della durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche riferita :
- al richiedente e all'eventuale dante causa
 - al richiedente e agli eventuali danti causa nel caso il richiedente fosse titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012 (*punto 2 lett. c Del. reg. 1368/1999 e succ. mod.*)

Per l'anzianità dell'esercizio dell'impresa sono assegnati:

fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese : punti 40

- **oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese : punti 50**
- **oltre 10 anni : punti 60.**

- 2° In caso di parità di punteggio fra due o più richiedenti si applica **il criterio dell'anzianità di presenze** risultanti dalla Graduatoria di spunta vigente al momento dell'assegnazione (calcolando un punto per ogni giorno di presenza effettiva e non effettiva).⁵

- 3° **data effettiva di iscrizione al Registro Imprese** dell'operatore riferita al commercio su aree pubbliche⁶.

2. **Per i mercati e posteggi isolati esistenti alla data del 5/7/2012 nell'assegnazione dei posteggi liberi a seguito della scadenza della concessione decennale di posteggio in caso di parità di domande concorrenti si applicano i seguenti criteri:**

- 1° Maggiore professionalità dell'impresa riferita all'anzianità dell'esercizio dell'impresa derivante dalla sommatoria della durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche riferita :
- al richiedente a all'eventuale dante causa
 - al richiedente e agli eventuali danti causa nel caso il richiedente fosse titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012 (*punto 2 lett. c Del. reg. 1368/1999 e succ. mod.*)

Per la suddetta anzianità dell'esercizio dell'impresa sono assegnati:

⁵ Questo criterio è stato adottato in applicazione di quanto previsto al punto 2, lett. c)₃ della Del. reg. 1368/1999 e succ. mod.), che prevede che qualora, dopo l'applicazione dei criteri indicati ai punti precedenti, si riscontrino ulteriore parità di punteggio tra due o più concorrenti, si applicano ulteriori criteri previsti dal Comune.

- **fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese : punti 40**
- **oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese : punti 50**
- **oltre 10 anni di iscrizione al Registro Imprese : punti 60.**

2° Per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione per l'assegnazione dello stesso posteggio di cui era titolare, in fase di prima applicazione dell'Intesa (cioè nel periodo 2017-2020), si aggiunge un ulteriore punteggio per l'anzianità acquisita nel posteggio pari a 40 punti (punto 2₂) dell'Intesa e del Documento Unitario).

Art. 6 – Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati di nuova istituzione, cioè istituiti in data successiva al 5/7/2012

(punto 2 lett c₂) Del. Reg. 1368/1999 – punto 4 del Documento unitario)

1. **In occasione dell'istituzione di un nuovo mercato** la relativa assegnazione dei posteggi, in caso di domande concorrenti verrà effettuata applicando il criterio di cui al punto 2 lett. a1 del Documento Unitario (anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche, maturata dal richiedente e dall'eventuale dante causa e derivante dalla sommatoria della durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese). A tal fine si assegnano i seguenti punteggi:

- **fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese : punti 40**
- **oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese : punti 50**
- **oltre 10 anni di iscrizione al Registro Imprese : punti 60.**

2. Qualora, fra la data d'istituzione del mercato e quella di assegnazione della concessione, i posteggi siano stati assegnati alla spunta, per tutti coloro che risultano presenti nella graduatoria di spunta vigente al momento dell'assegnazione, si aggiunge un ulteriore punteggio pari a **30 punti**⁶. Tale punteggio si calcola anche nel caso di **mercati sperimentali** che, al termine della sperimentazione, vengono istituiti con le modalità descritte al precedente art. 1, comma 5.

3. In caso di ulteriore parità di punteggio fra due o più richiedenti, nell'ambito dello stesso settore merceologico, si applicano i seguenti criteri, secondo l'ordine sotto riportato:

1° **il criterio dell'anzianità di presenze** risultanti dalla Graduatoria di spunta vigente al momento dell'assegnazione nel mercato di nuova istituzione (calcolando un punto per ogni giorno di presenza effettiva e non effettiva).

2° titolarità di un posteggio in altro mercato dello stesso Comune (v. punto 2 lett. f della Del. reg. 1368/1999 e succ. mod.).

3° data effettiva di iscrizione al Registro Imprese dell'operatore.

Art. 7 – Validità delle autorizzazioni e concessioni di posteggio

1. Secondo quanto previsto dall'Intesa e dal Documento Unitario di Attuazione,

- le concessioni scadute e rinnovate prima dell'8 maggio 2010 rimangono valide fino alla scadenza già prevista nel relativo titolo;

⁶ Questo criterio è stato adottato in applicazione di quanto previsto al punto 2, lett. c)₃ della Del. reg. 1368/1999 e succ. mod.): che prevede che qualora, dopo l'applicazione dei criteri indicati ai punti precedenti, il Comune riscontri parità di punteggio tra due o più concorrenti, si applicano ulteriori criteri previsti dal Comune

- le concessioni rilasciate o rinnovate dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (8/5/2010) sono prorogate di diritto fino al 7/5/2017;
 - le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Intesa (5/7/2012) e fino al 3/7/2017 sono prorogate di diritto fino al 4/7/2017.
2. Le nuove concessioni di posteggio hanno validità di 12 anni.
 3. La ristrutturazione del mercato o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 9, co. 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi articoli 11 e 12 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati.
 4. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo articolo 8.
 5. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti ed eventuali spese per servizi accessori.

Art. 8 – Subingresso (art. 4 l.r. 12/99 e succ. mod.)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte comporta:
 - a) **l'intestazione in capo al subentrante dell'autorizzazione e della concessione di posteggio** con scadenza pari a quella del titolo ritirato intestato al cedente;
 - b) l'acquisizione dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione **ai fini della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio** come indicato al successivo art. 15 (punto 7 lett. c Del.reg. 1368/1999 e succ.mod.),
 - c) l'acquisizione dell'anzianità di presenza e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di voltura **ai fini della graduatoria degli spuntisti** come indicato al successivo art. 17, nel caso in cui il cedente partecipasse alla spunta con tale autorizzazione. (punto 2 lett. d Del.reg. 1368/1999 e succ.mod.),
2. La voltura dell'autorizzazione per il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda o del ramo d'azienda è subordinato alla presentazione di apposita SCIA corredata da autocertificazioni attestanti:
 - a) la regolarità contributiva (DURC) da parte del cedente e del cessionario (art. 4 co. 2 l.r. 12/1999 e art. 3 co. 2 l.r. 1/2011 e succ. mod.) ad eccezione dei casi di reintestazione dell'autorizzazione in seguito a scadenza del contratto di affidamento in gestione dell'azienda o in seguito a scioglimento anticipato del contratto⁷;
 - b) il pagamento dei tributi locali dovuti dal cedente e dal cessionario al Comune di riferimento per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato o nel posteggio isolato; (art. 4, co. 2 della L.R. 12/199 e succ. mod.);

⁷ L'autocertificazione di regolarità contributiva non è richiesta "al termine del periodo di affitto o nelle altre ipotesi di risoluzione o rescissione del contratto". Quindi l'autocertificazione è richiesta "al momento iniziale del trasferimento dell'azienda e non al termine del rapporto quando l'autorizzazione viene intestata al proprietario" (punto 7 circ. reg. n. 94409 del 14/04/2011)

c) il possesso del requisito professionale se l'attività comprende il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande. Tale requisito non è richiesto in caso di reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale e sempre che lo stesso subentrante non intenda esercitare direttamente l'attività (art. 4, co. 2 della L.R. 12/199 e succ. mod.).

In mancanza delle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui sopra, la SCIA non produrrà alcun effetto (irricevibile).

3. Il subentrante per atto fra vivi, in possesso dei requisiti morali e professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato la SCIA di cui al comma 2.
4. Fino alla presentazione di quanto previsto al comma 2, lett. a) la SCIA non produce effetti amministrativi in quanto tale documentazione costituisce una condizione sospensiva dell'efficacia del trasferimento di proprietà o dell'affidamento in gestione dell'azienda e della conseguente nuova intestazione dell'autorizzazione cui si riferisce (punto 6 della circ. reg. 14/4/2011 n. 94409). Pertanto, in caso di subingresso senza regolarità contributiva da parte del cedente e/o del cessionario, le eventuali assenze si conteggiano in capo al cedente.
5. Il subentrante per causa di morte in possesso dei requisiti morali, può iniziare l'attività dopo aver presentato la SCIA di cui al comma 2. Se l'autorizzazione del de cuius comprendeva il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande ed il subentrante non è in possesso del requisito professionale di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e succ. mod., egli è tenuto ad acquisirlo entro sei mesi dall'apertura della successione; può comunque presentare la SCIA ed iniziare l'attività riservandosi di comunicare i dati relativi al requisito professionale in un momento successivo. (punto 11.2 circolare Ministero Industria Commercio e Artigianato n. 3467 del 28/05/1999).
6. In ogni caso, entro un anno dal decesso del precedente titolare, il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve presentare la SCIA per subingresso corredata dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, la regolarità contributiva ed il pagamento dei tributi locali.
Durante lo stesso periodo può comunicare la sospensione dell'attività (art. 4 co. 2 L.R. 12/99) e/o cedere l'azienda a terzi.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
8. *In caso di subingresso nell'azienda titolare di autorizzazione e concessione di posteggio di cui all'art. 3 co. 1 lett. e), per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'area mercatale, il subentrante deve rispettare i vincoli specifici previsti per lo stesso posteggio e non può superare la superficie massima di occupazione concessa.*
9. Il subingresso nel titolo autorizzatorio e nella concessione di suolo dei posteggi riservati alla vendita di prodotti alimentari può avvenire solo da parte di operatore in possesso di titolo autorizzatorio per il settore alimentare; allo stesso modo, il subingresso nel titolo autorizzatorio e nella concessione di suolo dei posteggi riservati alla vendita di prodotti del settore non alimentare può avvenire solo da parte di operatore in possesso di titolo autorizzatorio per il settore non alimentare.

Art. 9 – Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi (punto 7 lett. b Del. reg. 1368/1999 e succ.mod.)

1. In caso di ristrutturazione del mercato o di spostamento permanente totale o di una parte consistente dei posteggi, il Consiglio comunale, sentite, ai sensi dell'art.6 co. 4 della L.R.12/99, le

associazioni degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce:

- a) la nuova area di mercato,
- b) l'ampiezza dei singoli posteggi,
- c) I casi in cui si deve procedere alla riassegnazione totale dei posteggi⁸.

Nell'atto deliberativo potrà essere previsto, inoltre, l'obbligo di scelta di un posteggio della medesima superficie di quello già autorizzato o di altri specifici vincoli legati a determinate aree.

2. In occasione della individuazione o della revisione dell'area fieristica e della dislocazione dei posteggi è opportuno, fra l'altro, richiedere il parere del Comando dei Vigili del Fuoco e dell'Azienda U.S.L..
3. I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 15 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.
4. Il dirigente provvede al rilascio delle relative autorizzazioni/concessioni di suolo pubblico che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati e all'aggiornamento d'ufficio della planimetria del mercato.
5. Non costituisce ristrutturazione del mercato la ricollocazione di un numero limitato di posteggi resasi necessaria per motivi di pubblico interesse. In tal caso il Dirigente provvede alla ricollocazione compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita e tenendo presente la necessità di garantire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento (ambulanze, mezzi dei VVF, ecc.).
6. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi stessi ai titolari interessati dallo spostamento.
7. Al termine del periodo temporaneo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati.
8. In casi contingibili o urgenti è sempre fatta salva la possibilità che gli operatori di Polizia Municipale provvedano, anche verbalmente, a disporre lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi.
9. In tutti i casi previsti dai precedenti commi, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari sono assegnati prioritariamente ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

Art. 10 – Posteggi vincolati a merceologia specifica
(art. 28 co. 15 D.lgs. 114/98 - art. 6 co. 1 e 4 lett. a l.r. 12/99)

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi, ai sensi dell'art.6 co. 4 della L.R.12/99, sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, o in caso di assegnazione di posteggi liberi, il Consiglio Comunale, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.

⁸ La riassegnazione avviene applicando la graduatoria dei titolari di posteggio di cui all'art 15.

2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita prevalentemente – per almeno l'80% della superficie espositiva – i prodotti della categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art. 11 – Spostamento di posteggio (miglioria)
(punto 2 lett. a Del.reg. 1368/1999 e succ.mod.)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, co. 1 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute almeno 60 giorni prima della scadenza per la richiesta di pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.E.R..
2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. Per l'assegnazione dei posteggi si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi si procede seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 15. Si inizia soddisfacendo le richieste relative ai posteggi originariamente liberi e, man mano che si procede si tiene conto anche dei posteggi che si rendono liberi in seguito alle migliorie già accolte.
4. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma 3, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta, riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa e accompagnata da copia del documento di identità del delegante.
5. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 12 – Scambio di posteggio
(punto 2 lett. h Del.reg. 1368/1999 e succ.mod.)

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato.
2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 13 – Ampliamento della superficie di posteggio

1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio, che non comportino una ristrutturazione del mercato, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione. L'accoglimento delle domande comporta l'aggiornamento d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
2. Il Comune, su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie

complessiva di ogni posteggio risultante non potrà, comunque, superare gli 80 metri quadrati. (punto 2 lett. i Del Reg. 1368/1999 e succ.mod. e succ. mod.)

In ogni caso un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 mq.(punto 2 lett. i Del.reg. 1368/1999 e succ.mod.)

3. L'accoglimento delle domande di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
4. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o di pubblico interesse può respingere le domande di cui al comma 2 oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento.

Art. 14 – Soppressione di posteggio, riorganizzazione dell'area di mercato

1. I posteggi vacanti in conseguenza di revoca, rinuncia, o cessazione del titolare con restituzione del titolo, possono essere soppressi dalla pianta organica, con provvedimento motivato del Dirigente dell'area competente. In tal caso si può procedere alternativamente a:
 - a) utilizzare lo spazio risultante dalla soppressione del posteggio per ampliare i passaggi e gli spazi fra i banchi o dare migliore percorribilità o sicurezza o fruibilità all'area di mercato per operatori e pubblico;
 - b) individuare un'area omogenea (stecca) del mercato all'interno della quale mettere a disposizione degli operatori che ne facciano richiesta, lo spazio risultante dalla soppressione del posteggio, valutando le domande nell'ordine della graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art.15.

Art. 15 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio

(punto 7 lett. a Del. reg. 1368/1999 e succ.mod.)

1. Presso il Settore Polizia Municipale del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la "graduatoria dei titolari di posteggio".
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamento parziale o totale dei posteggi del mercato è vidimata dal Dirigente/Responsabile e pubblicata all'Albo pretorio. La graduatoria rimane esposta per 21 giorni entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifica. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.
3. I criteri di priorità per la redazione della graduatoria sono i seguenti:
 - 1° maggiore anzianità di partecipazione al mercato maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio, tenendo conto anche dei danti causa;
 - 2° a parità di anzianità, la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio;
Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.46 del D.P.R.445/2000, purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere - sia in

grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome e nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa;
3° in caso di ulteriore parità: la maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche.

4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'acquisizione dell'anzianità di partecipazione al mercato e l'anzianità di attività maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione ai fini della graduatoria dei titolari di posteggio (*punto 7 lett. c Del.reg. 1368/1999⁹ e succ.mod.*).
5. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi²) aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio".

Art. 16 – Assenze

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2 co. 4 lettera d), salvo il caso di gravi intemperie di cui al successivo co. 3 lett. c), documentato dal rapporto dell'operatore di P.M. presente sul mercato.
3. Sono conteggiati come assenti anche coloro ai quali è stata sospesa la concessione di posteggio in seguito al mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio (v. anche successivo art. 26, co. 3).
4. Ai fini dell'art. 29 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, relativo ai casi di revoca dell'autorizzazione, non sono conteggiati:
 - a) l'assenza determinata da malattia o gravidanza, purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione medica. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentate entro i trenta giorni successivi.

Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio¹⁰.

- b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che abbia comunicato la sospensione dell'attività;
- c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato e per la quale si proceda all'annullamento della giornata di mercato con atto del dirigente;
- d) la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate;

⁹ Il punto 7 lett c citato prevede "in caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sulla autorizzazione oggetto di volturazione.

¹⁰ L'ultimo capoverso dell'art. 16 co. 3 lett. a) è stato incluso in quanto l'art. 5 della legge regionale 12/99 al co. 2, a proposito dei casi in cui l'autorizzazione deve essere revocata, fa riferimento all'operatore e non all'azienda.

- e) la mancata partecipazione dovuta alla sospensione dell'autorizzazione amministrativa pronunciata ai sensi dell'art. 6 co. 2 della L.R. 1/2011 e succ.mod. *per irregolarità contributiva (DURC)* (v. anche successivo art. 26, co.1).
5. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità. Sono, invece, considerate assenze e sono computate in capo al cedente quelle derivanti dalla mancata regolarità contributiva del cedente e/o del cessionario, ad eccezione dei casi di reintestazione dell'autorizzazione in seguito a scadenza del contratto di affidamento in gestione dell'azienda o in seguito a scioglimento anticipato del contratto.

Art. 17 - Comunicazione per la partecipazione alla spunta e formazione della graduatoria degli spuntisti

(art. 28, co. 11 del D.lgs.114/98 – punti 2 lett.d) e 6 Del. Reg. 1368/1999 - punto 6 dell'Intesa e del Documento Unitario)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli operatori che intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi presentano al Settore Polizia Municipale del Comune apposita comunicazione di partecipazione indicando il mercato, il giorno di svolgimento ed il settore trattato. La comunicazione deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità della propria contribuzione INPS e INAIL.
2. Le imprese comunitarie, cioè aventi sede legale in un altro Stato dell'Unione Europea, non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento alle presenze rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale nel corso dell'anno precedente, il dirigente comunale competente predispone la graduatoria degli spuntisti che hanno comunicato la loro intenzione di partecipare alla spunta per l'anno in corso nel mercato o nei posteggi isolati.
4. **Fino al 7 maggio 2017 la graduatoria degli spuntisti è redatta secondo i criteri di priorità di cui alle lettere A e B e, per quanto riguarda l'anzianità d'impresa, con le modalità di cui al successivo comma 5.**
 - A) **Criteri di priorità per operatori in possesso di autorizzazione rilasciata in data successiva al 5 luglio 2012:**
 - A₁) numero di volte che ciascun operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato alla spunta per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività. Tali presenze si cumulano con quelle dell'eventuale (solo l'ultimo) dante causa (*punto 6 dell'Intesa e punto 6 del Documento Unitario*);
 - A₂) in caso di parità di numero di presenze: la maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa di commercio su aree pubbliche risultante dall'iscrizione al Registro Imprese di ciascun operatore sommata a quella dell'eventuale dante causa (*v. criterio di cui al punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2 lett. a1) dello stesso Documento Unitario e, per l'anzianità, v. successivo comma 5*);
 - A₃) in caso di parità di numero di presenze e di anzianità d'esercizio dell'impresa, verrà presa in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese di ciascun operatore che ha presentato la comunicazione¹¹.

¹¹ Questo criterio è stato adottato in applicazione del 2° capoverso della lett. d) del punto 2 della Del. Reg. 1368/1999 e succ. mod. che recita **"In caso di parità si applicano ulteriori criteri stabiliti dal Comune.**

B) Secondo quanto previsto al punto 2 lett. d) della Del. reg. 1368/1999 e succ.mod. a chi era titolare di autorizzazione al 5 luglio 2012 sono riconosciute tutte le presenze maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari della medesima autorizzazione.

Pertanto per le imprese esistenti alla data del 5 luglio 2012 presenze e anzianità dell'esercizio del commercio su aree pubbliche si calcolano come segue:

B₁) Se al 5 luglio 2012 l'operatore era titolare dell'autorizzazione:

- si sommano le presenze maturate dallo stesso operatore con quelle di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione;
- in caso di parità di numero di presenze si somma l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese dell'operatore con quella di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione (v. comma 5);
- in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese dell'operatore che ha presentato la comunicazione¹⁵.

B₂) Se l'operatore è subentrato in data successiva al 5 luglio 2012 per acquisto o per affitto d'azienda o ramo d'azienda con autorizzazione intestata al cedente alla data del 5 luglio 2012:

- si sommano le presenze maturate dallo stesso operatore con quelle di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione;
- in caso di parità di numero di presenze si somma l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese dell'operatore con quella di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione (v. comma 5). **Tale diritto sussiste in quanto si tratta del primo passaggio di intestazione fra chi era titolare di autorizzazione al 5 luglio 2012 e l'attuale intestatario dell'autorizzazione;**
- in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese dell'operatore che ha presentato la comunicazione¹⁵.

B₃) Se l'operatore si è reintestato l'autorizzazione in data successiva al 5 luglio 2012 in seguito a scadenza o scioglimento del contratto d'affitto d'azienda o di ramo d'azienda con autorizzazione intestata al 5 luglio 2012 all'affittuario o ad altro soggetto avente titolo al godimento dell'azienda (successivamente: "affittuario"):

- si sommano le presenze maturate dall'operatore stesso con quelle di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione, comprese quelle maturate dall'affittuario titolare dell'autorizzazione al 5 luglio 2012;
- in caso di parità di presenze si somma l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese dell'operatore con quella di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione, compreso l'affittuario titolare dell'autorizzazione al 5 luglio 2012 (comma 5). **Tale diritto sussiste in quanto si tratta del primo passaggio di intestazione fra chi era titolare di autorizzazione al 5 luglio 2012 e l'attuale intestatario dell'autorizzazione;**
- in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese dell'operatore che ha presentato la comunicazione¹⁵.

B₄) Se l'operatore è subentrato in data successiva al 5 luglio 2012, in seguito ad acquisto o affitto d'azienda o ramo d'azienda in possesso di autorizzazione che, alla data del 5 luglio 2012, era intestata ad un affittuario cui ha già fatto seguito la reintestazione da parte del cedente¹²:

- si sommano le presenze maturate dallo stesso operatore con quelle del proprietario dell'azienda e di tutti i suoi danti causa comprese quelle maturate dall'intestatario dell'autorizzazione al 5 luglio 2012 (sono escluse le presenze maturate da altri affittuari che eventualmente si siano succeduti nella titolarità);
- in caso di parità di numero di presenze, si somma l'anzianità d'iscrizione al Registro Imprese dell'operatore con quella del proprietario dell'azienda, dei suoi danti causa,

¹² Il caso B₄) si riferisce ai passaggi di intestazione successivi al primo, riferiti ad imprese esistenti alla data del 5 luglio 2012.

compreso l'intestataro dell'autorizzazione al 5 luglio 2012 ed esclusi gli altri affittuari che eventualmente si siano succeduti nella titolarità (v. comma 5);

- in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese dell'operatore che ha presentato la comunicazione¹⁴.

5. Ai fini del riconoscimento dell'anzianità d'impresa di commercio su aree pubbliche il calcolo deve essere effettuato attribuendo i punteggi per scaglioni previsti dal paragrafo 6 dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, come attuati dal paragrafo 6 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C1. Quindi, si assegnano i seguenti punteggi:
 - durata d'iscrizione al Registro Imprese fino a 5 anni = punti 40
 - durata d'iscrizione al Registro Imprese maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - durata d'iscrizione al Registro Imprese oltre 10 anni = punti 60
6. Il dirigente provvede ad eliminare dalla graduatoria gli spuntisti di cui al successivo art 18 commi 8 e 9.
La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio e rimane esposta fino al 31 marzo, data entro la quale gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifiche. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.
7. Le imprese autorizzate, anche con SCIA di subingresso, all'attività di commercio su aree pubbliche dopo il 31 gennaio possono presentare entro il 31 luglio la comunicazione di cui al comma 1 per la partecipazione alle spunte. Entro il termine del 31 luglio, possono presentare la comunicazione di cui al comma 1 anche i titolari di autorizzazione che non ne hanno fatto richiesta entro il 31 gennaio.

In caso di subingresso,

- a) se il cedente non aveva presentato la comunicazione per la partecipazione alle spunte entro il 31 gennaio, il subentrante può presentare la comunicazione entro il 31 luglio;
- b) Se il cedente aveva presentato la comunicazione per la partecipazione alle spunte entro i termini di legge, il subentrante può, previa comunicazione, essere inserito immediatamente nella graduatoria degli spuntisti, con il ricalcolo della posizione e, quindi, partecipare alle spunte senza soluzione di continuità rispetto al cedente.

Il dirigente comunale, entro il 30 settembre, aggiorna e pubblica all'Albo comunale la graduatoria degli spuntisti tenendo conto delle Comunicazioni pervenute entro il 31 luglio.

8. Sono fatte salve le disposizioni transitorie per l'anno 2014 e 2015 individuate con DGR n.826 del 09.06.2014 e DGR n. 1199 del 21.07.2014 per la partecipazione alla spunta e la predisposizione delle graduatorie di spunta.

Art. 18 – Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche iscritti alla graduatoria di cui all'articolo precedente che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario prescritto (*art. 2 comma 4 lett. e del presente Regolamento*) e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
Chi non è iscritto alla graduatoria di cui all'articolo precedente non è ammesso alla spunta.
2. I posteggi vincolati a merceologia specifica o alla disponibilità di determinati servizi non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
3. Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente vacanti, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per i posteggi di cui all'art 3 co. 1 lett. e) e ferma restando l'applicazione dell'art 23 co. 5,

avvengono prioritariamente nel rispetto del settore merceologico, delle dimensioni delle attrezzature degli operatori e della possibilità di transito all'interno del mercato.

4. Nell'ambito del mercato, al fine di velocizzare le operazioni di spunta e di non intralciare la circolazione all'interno del mercato il concessionario di uno o più posteggi, titolare di altra o altre autorizzazioni:
 - a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa i posteggi di cui è titolare;
 - b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, può ottenere l'assegnazione di ulteriori posteggi temporaneamente vacanti, Lo stesso operatore, comunque non può detenere più di due posteggi per ogni settore merceologico per i mercati con un numero massimo di 100 posteggi e tre posteggi per ogni settore merceologico per i mercati con oltre cento posteggi.
5. In caso di mercati di nuova istituzione, nel corso dell'anno solare di istituzione è consentito partecipare alla spunta senza aver presentato la comunicazione.
6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
7. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le presenze ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
8. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione pluriennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (*art. 2 co. 3 l.r. 12/99*).
9. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 16 co. 4 del presente Regolamento (*art. 5 co. 4 l.r. 12/99*).

Art. 19 – Circolazione stradale

1. Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni e di non sottrarre ulteriori parcheggi alla cittadinanza, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante e la vendita itinerante esercitata da parte degli imprenditori agricoli nell'area mercatale e in un raggio di m. 500. La distanza si misura in base al percorso pedonale più breve. (*art. 28, co 16 D.lgs. 114/98 - art. 3 co. 5 della legge regionale 12/99*).
Il divieto non sussiste per gli operatori in possesso di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata ai sensi dell'art. 3 co. 4 della legge regionale 12/1999, come deroga allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Art. 20 – Sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati entro lo spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce (massimo un veicolo per posteggio) o di altro materiale in uso agli operatori commerciali devono sostare nell'area di mercato con il vincolo che lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.

3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 21 – Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

1. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa corredata dai numeri di partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, oppure da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della partita IVA e l'iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, in originale o nelle altre forme ammesse dal D.P.R. 445/2000 (autocertificazione o fotocopia autenticata (art. 5 co. 1 l.r. 12/99 e succ. mod.)). In caso di SCIA presentata in seguito a subingresso, occorre che nel contesto delle dichiarazioni siano presenti gli stessi dati oppure si procede come sopra indicato. La SCIA deve essere accompagnata dalla ricevuta di presentazione del sistema informatico.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito anche ai soggetti abilitati sulla base di quanto previsto da altre leggi regionali. Gli spuntisti in possesso di autorizzazione rilasciata da altre Regioni, in occasione della comunicazione annuale, oltre ad autocertificare la regolarità contributiva (DURC) come previsto dalla L.R. Emilia Romagna n. 1/2011 e succ. mod. devono autocertificare anche il numero di partita IVA e quello di iscrizione al Registro Imprese.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del T.U. delle leggi di P.S., riguardanti rispettivamente la "dichiarazione di cose antiche o usate" e la tenuta del "Registro delle operazioni" non si applicano al commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari o inferiore a 250 euro.
3. Ai sensi dell'art 37 del TULPS (R.D. 773/1931) e dell'art 56 del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 6/5/1940 n. 635) chi è autorizzato alla vendita itinerante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere¹³, deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza la relativa licenza.
4. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
5. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti in quanto la concessione dell'area pubblica è strettamente legata al soggetto autorizzato.
6. Al fine di agevolare il transito dei mezzi di emergenza nell'area mercatale, le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio e la parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2,20 dal suolo.
7. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette

¹³ Non sono considerate armi (per gli effetti dell'art. 30 del R.D. 773/1931) gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti di lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo industriale e simili. Secondo l'art. 45 del R.D. 635/1940 "sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stilette e simili". Tali prodotti non sono vendibili in forma ambulante.

barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.

8. Al fine di agevolare la circolazione delle persone all'interno del mercato, se oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 50 cm.
9. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita. Deve, comunque, essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
10. A tutela dei consumatori è vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
11. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
12. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o alla proprietà di terzi. Essi assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
13. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente soltanto da impianti pubblici o, nei posteggi sprovvisti di tale servizio, da sorgenti, comunque, non inquinanti¹⁴.
14. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
15. Gli operatori che mettano in vendita merce usata devono esporre un cartello recante la dicitura "merce usata" ben visibile, avente una dimensione non inferiore a 50 cm X 50 cm.

Art. 22 – Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche

1. In attesa/ mancanza di una disciplina specifica della materia e al fine di tutelare la sicurezza degli operatori e del pubblico, gli esercenti il commercio su aree pubbliche che nello svolgimento dell'attività utilizzano veicoli attrezzati con impianti di cottura a gas petrolio liquefatto (GPL) devono essere in possesso ed esibire a richiesta degli organi di controllo la seguente documentazione:
 - a) Dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131 (v. D.M. 37/2008)
 - b) Certificazione del collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di dell'ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
 - c) Certificazione attestante la revisione annuale degli apparati elettrici e termici incorporati nel veicolo¹⁵ rilasciata da tecnico abilitato o installatore qualificato.
 - d) Dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori, eseguiti per l'occasione.

¹⁴ Se nel previgente Regolamento non esisteva questo divieto è opportuno prevedere un certo periodo di tempo per l'adeguamento da parte degli operatori.

¹⁵ In analogia con punto 7.7 del DM 19/8/1996.

2. La portata termica totale degli utilizzatori a gas installati sui veicoli non può essere superiore a 35 kw e ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE.
3. Sugli auto-negozi dotati di impianto per la cottura/riscaldamento di alimenti non possono essere tenuti bidoni di GPL non allacciati agli utilizzatori e/o collocati fuori dall' apposito alloggiamento del veicolo.
4. Ogni autonegozio deve essere dotato:
 - a) di n. 2 estintori a polvere da 6 Kg, di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore 13A 89B-C e in regola con la revisione semestrale di efficienza;
 - b) di una lampada di emergenza portatile di tipo ricaricabile;
5. Quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 si applica anche agli impianti non inseriti negli auto-negozi. I banchi di vendita devono essere muniti anche di un estintore a polvere da 6 Kg, di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore 13A 89B-C e in regola con la revisione semestrale di efficienza.
6. L'area di posizionamento delle bombole, sia per autonegozi che per banchi di vendita deve essere non accessibile al pubblico e non transitabile dai veicoli.
7. Qualora le bombole vengano a trovarsi ad una distanza minore di cinque metri da caditoie occorre coprirle - a cura dell' esercente - con lamiere incombustibili di adeguate dimensioni.
8. Gli esercenti che utilizzano impianti a GPL devono osservare le misure precauzionali e gestionali antincendio. A tale fine si auspica la partecipazione ad un corso di specifica formazione.

Art. 23 – Norme igienico-sanitarie

(art. 28 co. 8 D.lgs. 114/98)

1. Ai sensi dell'art 6 del Reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 14738 del 13 novembre 2013 gli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a registrazione presso L'A.U.S.L. territorialmente competente e, qualora previsto in relazione all'attività esercitata devono essere in possesso dell'attestato di formazione previsto dalla L.R. 11/2003 e dalla delibera D.G. 342/2004 o, per chi proviene da altre regioni, titolo equipollente.
2. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
3. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo.
4. Secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.R. Emilia Romagna 2/4/1996 n. 6, come modificato dalla L.R. 11/11/2011 n. 15, la vendita dei funghi spontanei e dei funghi porcini secchi allo stato sfuso è consentita solo previa presentazione di apposita SCIA.

I funghi spontanei freschi destinati alla vendita al dettaglio devono essere accompagnati dalla certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di un micologo abilitato ovvero in possesso dell'attestato di cui al D.M. n. 686 del 1996 e iscritto nell'apposito Registro nazionale o regionale.

Il titolare dell'attività o un suo preposto, addetto alla vendita dei funghi spontanei freschi devono essere in possesso dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rilasciato dal Dipartimento di Sanità pubblica dell' AUSL. Se l'attività nella fiera è esercitata da un preposto, alla SCIA deve essere allegata la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico.

L'attestato di idoneità non è richiesto se la vendita di funghi spontanei freschi si effettua esclusivamente in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo. Le confezioni non manomissibili devono essere in regola con le normative in materia di etichettatura. Non è consentito il frazionamento delle confezioni.

5. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati servizi atti a consentire la vendita dei prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

Art. 24 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

(art. 28 co. 15 D.lgs 114/1998, artt. 2 co. 4 e 6 co. 8 L.R. 12/99, art. 4 D.lgs 228/2001)

1. L'assegnazione del suolo pubblico dei posteggi riservati agli agricoltori¹⁶ che esercitano la vendita dei loro prodotti è a carattere permanente valida per dodici anni e riferita all'intero anno solare.
2. Il rilascio della concessione di posteggio dodecennale avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile dalla data d'inizio dell'attività risultante dall'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
3. Gli imprenditori agricoli presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale.
I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, agli imprenditori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 2.
4. Ogni imprenditore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
5. Ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, l'agricoltore ha l'obbligo di presentare copia della comunicazione/ autorizzazione e, in caso di assegnazione di posteggio permanente o stagionale, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
6. La concessione di posteggio è revocata :
 - a. qualora il titolare non risulti più essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 C.C.
 - b. qualora, nel quinquennio precedente, gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e gli amministratori delle persone giuridiche, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività. (art.4 co.6 del D.lgs. 228/2001).
 - c. qualora intervengano cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n.159 e succ. mod. recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
 - d. qualora il titolare effettui attività di vendita ai sensi del D.lgs 114/98, cioè qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società (art.4 co. 8 del D.lgs 228/2001).
 - e. non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze motivate e giustificate ai sensi di quanto previsto al precedente art. 16.

¹⁶ *I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il 2% nei mercati e il 4% nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti. La suddetta limitazione non si applica ai mercati e alle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardano produzioni agricole locali o di interesse locale.*

In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa cioè con un coefficiente di 0,34 giornate per ogni settimana.

7. A tutela del consumatore, gli imprenditori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
8. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, agli imprenditori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 25 – Cessazione anticipata della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per :
 - a) rinuncia del titolare;
 - b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune (*art. 5 co. 3 l.r. 12/99*);
 - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare (ovvero, in caso di mercati stagionali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato) fatti salvi i periodi di assenza giustificati come previsto all'art 16, co. 4 lett.a); Nel caso di posteggi isolati si applicano gli stessi riferimenti temporali;
 - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 26 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa

1. Ai sensi dell'art 6 co. 2 della L.R. 1/2011 e succ. mod. **l'autorizzazione amministrativa è sospesa** per sei mesi in caso di mancata presentazione, nei termini previsti¹⁷ dell'autocertificazione attestante la regolarità contributiva INPS e INAIL.
Se, durante il periodo di sospensione, l'interessato con dichiarazione sostitutiva di certificazione attesta la propria regolarità contributiva, decorsi -in ogni caso- un mese dalla data d'inizio della sospensione, questa è tacitamente revocata.
Qualora, dal controllo del Comune emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dal beneficio conseguito e il periodo di sospensione riprende a decorrere (art. 6 co. 2 bis della L.R. 1/2011 e succ. mod.).
Le assenze effettuate durante il periodo di sospensione non si computano ai fini della revoca per mancato utilizzo di cui al successivo comma 4 lett. d).
2. La violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 del precedente art. 21, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art 27 co.3¹⁸ e la violazione delle norme citate ai commi 1 e 2 del successivo art. 26, in caso di particolare gravità o di recidiva possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni, secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.lgs. 114/98.
Costituisce "particolare gravità", il comportamento dell'operatore che provochi gravi problemi di ordine pubblico o grave trambusto nel mercato con atteggiamenti di inottemperanza agli ordini impartiti dagli organi di vigilanza, resistenza, violenza o minacce.
La "recidiva" si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

¹⁷ Questo vale sia in fase d'inizio attività, compreso il caso di presentazione dell'autocertificazione da effettuare entro sei mesi dall'iscrizione al Registro Imprese, sia in caso di verifica annuale della regolarità contributiva.

¹⁸ Mentre per la sanzione pecuniaria si rimanda al Regolamento Tosap/Cosap, per la sanzione accessoria si è ritenuto applicabile quanto previsto dalla normativa sul commercio in casi di gravità o recidiva (art. 29 co. 3 D.lgs. 114/1998)

3. La concessione di posteggio resta condizionata al pagamento dei tributi locali e delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio: il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comporta la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa, a tutti gli effetti, come assenza.
4. **L'autorizzazione amministrativa è revocata** (art. 29 co. 4 lett. b del D.lgs. 114/98 – art. 5 co. 2 l.r. 12/99 – art. 2 co. 3 L.R. 1/2011) :
 - a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art 71 del D.lgs. 59/2010 e succ. mod.;
 - b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla presentazione della SCIA salvo proroga non superiore a sei mesi (art.5, co. 2 lett. b l.r. 12/99), in caso di comprovata necessità;
 - c) nel caso in cui, decorsi i sei mesi di sospensione di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione dell'autocertificazione attestante la regolarità contributiva;
 - d) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, come indicato al precedente art. 25 co.1 lettera c);
 - e) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato all'art 13 co. 2.

Art. 27 – Sanzioni

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione/SCIA¹⁹ è punito con la **sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98**, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le **sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98** e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro:
 - a) non esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza l'autorizzazione amministrativa o la SCIA di subingresso, corredata dalla ricevuta di presentazione telematica e completa dei dati indicati dall'art. 5 co. 1 della l.r. 12/99 e succ. mod. (*combinato disposto dell'art. 5 co. 1 l.r. 12/1999 e succ. mod. e art.21 co. 1 del presente Regolamento*); o, per gli imprenditori agricoli, non esibire la documentazione di cui all'art. 24 co. 8 del presente Regolamento;
 - b) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione su una superficie superiore al 20% del posteggio da parte dei titolari di posteggi vincolati di cui all'art. 10 co. 2 del presente Regolamento);
 - c) esercitare il commercio itinerante o la vendita itinerante da parte degli imprenditori agricoli nell'area mercatale o nel raggio di m. 500 (art.19 co. 2 del Regolamento);

¹⁹ *si ritiene che debba essere considerato senza autorizzazione e, quindi suscettibile di sanzione pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/1998 e di confisca della merce e delle attrezzature anche l'esercizio dell'attività in un posteggio diverso da quello assegnato, stante che l'operatore che ha occupato un posteggio diverso da quello assegnato non è in possesso dell'autorizzazione per quel posteggio.*

d) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art.21 co. 5 del Regolamento).
Il soggetto "ospitato" è sanzionato ai sensi del comma 1.

e) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art.21 co. 10 del Regolamento);

f) non rispettare le misure di sicurezza previste dall'art 22.

3. Le seguenti violazioni sono **punite ai sensi del Regolamento relativo alla TOSAP/COSAP**:

a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.20.co.1);

b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.20 co. 2).

4. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse sia dai commercianti su aree pubbliche che dagli imprenditori agricoli, sono punite con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 euro a 450,00 euro** :

a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art.20 co. 3);

b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art.20 co. 4);

c) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (art.21 co. 3);

d) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio (art.21 co. 5);

e) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a m.2,20 (art.21 co. 5);

f) non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (art.21 co. 6);

g) distanziare la struttura espositiva a meno di 50 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita (art.21 co. 7);

h) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art.21 co. 8);

i) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti rumorose e/o inquinanti (art.21 co. 12),

j) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico da parte degli imprenditori agricoli (art. 24 co. 11).

5. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro**.

6. Prima della contestazione delle violazioni previste dai precedenti commi 2, 3 e 4 si applica la "**diffida amministrativa**" di cui all'art 7 bis della l.r. 21/1984 introdotto dall'art. 8 della l.r. 24/5/2013 n. 4.

7. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.